



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA ZONA 9

ART. 1: PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE

La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, a seguito di bando, potrà essere presentata dai singoli cittadini residenti sul territorio del Comune di Milano se, su tale territorio, non siano già proprietari o concessionari di altro orto.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire attività commerciali e/o di lucro comunque correlate all'utilizzo degli orti e dei prodotti coltivati, pena la revoca immediata della concessione.

I criteri per l'assegnazione verranno stabiliti dal Consiglio di Zona ogni volta che dovrà essere emesso un bando per l'assegnazione di tali orti, prima dell'uscita del bando stesso.

In ogni caso:

costituiranno requisiti di priorità:

- l'essere residenti in Zona 9 (3 punti);
- essere soggetti a basso reddito (farà fede la dichiarazione ISEE presentata) (MAX 5 punti);
- appartenere a categorie socialmente deboli (disabili, anziani, disoccupati) (MAX 2 punti);

Parimenti, potranno costituire requisito premiale:

- dichiarare la disponibilità a collaborare e partecipare attivamente alle operazioni di smantellamento previste dai programmi dell'Amministrazione;

come potranno costituire requisito negativo (detrazione di punti):

- l'aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento vigente.

ART. 2: CONCESSIONE

La concessione avviene a mezzo di bando pubblico e stipula di convenzione apposita, che avrà una durata quinquennale, con la possibilità di un anno aggiuntivo nel caso di attività iniziali di coltura dell'orto, bonifica e avvio su terreni mai dissodati. A scadenza, il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo bando pubblico.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente bando, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione ha validità fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 3: CONDUZIONE DELL'ORTO

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi.

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tale unico caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili per i seguenti 6 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario, che indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire tramite raccomandata indirizzata al Consiglio di Zona, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 4: DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie e/o concorrere, in millesimi, di cui devono far parte anche le parti comuni, qualora non si partecipi manualmente a detti doveri. Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente. La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua, ove sussiste l'allacciamento alla rete pubblica, è fissata in € 15,00.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

- Realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo;
- Manomettere le siepi che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio;
- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- Usare prodotti fitosanitari e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- Causare rumori molesti;
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- Coltivare specie protette per legge;
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- Tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- Fare stoccaggio di letame;
- Attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77;
- L'accesso a tutti i veicoli a motore;
- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- Prelevare prodotti da altri orti;

Ulteriori prescrizioni:

- Per quanto riguarda le piante da frutta, è consentita la coltivazione unicamente di piante da frutta nane. In ogni caso qualsiasi tipo di coltivazione non dovrà superare l'altezza di m. 1,5;
- E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà, pertanto, la decadenza della concessione.

ART. 5: CANONE DELLA CONCESSIONE

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione anticipata, un canone di Concessione di € 1,00 al mq, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Tale canone, soggetto ad aggiornamento ISTAT, ha la validità annuale e deve essere versato in forma anticipata all'atto dell'assegnazione ed ogni anno, senza deposito cauzionale aggiuntivo. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

In caso di subentro, il canone da versare per il primo anno, sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

ART. 6: COMITATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

I concessionari degli orti dovranno costituire un Comitato di Gestione per ogni nucleo omogeneo di orti, formato da cinque membri: quattro nominati a maggioranza tra gli assegnatari entro 3 mesi dalla data di concessione, più uno nominato dal Consiglio di Zona 9. Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con la Zona, segnalando eventuali problemi od inadempienze al presente Regolamento e, inoltre, il Comitato di Gestione ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, inviando il verbale della riunione al Consiglio di Zona 9. Il Comitato di Gestione rimane in carica per la durata della concessione. Il Comitato elegge, all'interno dei suoi 5 membri, un Presidente, con il compito di convocare e presiedere il Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si occuperà inoltre della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni, ferma restando la facoltà della Zona 9 di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca della concessione agli ortisti inadempienti, su decisione del Consiglio di Zona, applicata con determina dirigenziale. La Zona 9 provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

ART. 7: RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle parti comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

In particolare, qualora il danno e/o la manomissione riguardasse le parti comuni, i costi di ripristino verranno suddivisi tra tutti gli assegnatari del lotto, indipendentemente dal reddito e dalla grandezza delle rispettive particelle.

ART. 8: DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Comune di Milano e/o la Zona di Decentrato possono disporre, con atto unilaterale, la revoca degli orti per esigenze di interesse pubblico o per inosservanza delle norme del presente Regolamento.

*Versione modificata dopo l'approvazione della
Deliberazione del CDZ 9 n. 121/2014
del 22/05/2014 in atti P.G. 343562*